

MANIFESTO DEGLI STUDI

Corsi accademici di I e II livello

Anno Accademico 2024/2025

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
1.1. Finalità del Manifesto degli studi	4
1.2. Strutture di riferimento	4
1.3. Ulteriore documentazione di riferimento	4
2. OFFERTA FORMATIVA	5
3. DOMANDE, ADEMPIMENTI E SESSIONI D'ESAME	5
3.1. Domande	5
3.2. Adempimenti	5
3.3. Sessioni di esami	5
4. AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE	6
4.1. Requisiti di ammissione	6
4.1.1. Cittadini comunitari e non comunitari	6
4.1.2. Titoli di studio per l'accesso ai corsi accademici di primo livello	6
4.1.3. Titoli di studio per l'accesso ai corsi accademici di secondo livello	6
4.1.4. Titoli di studio conseguiti all'estero	6
4.1.5. Competenze musicali	7
4.1.6. Competenze linguistiche per i cittadini stranieri	7
4.2. Esame di ammissione	7
4.2.1. Modalità di esame e graduatorie	7
4.2.2. Accesso all'esame di ammissione	8
4.3. Immatricolazione al primo anno	8
4.3.1. Domanda di immatricolazione	8
4.3.2. Documenti da allegare alla domanda di immatricolazione	8
5. ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	8
5.1. Domanda di iscrizione	8
5.2. Documenti da allegare alla domanda di iscrizione	9
6. STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	9
6.1. Criteri generali	9
6.2. Ripetibilità della domanda e limitazioni	10
6.3. Rinuncia alla qualifica di studente impegnato a tempo parziale	10
7. STUDENTI FUORI CORSO	10
8. TRASFERIMENTI FRA CONSERVATORI O ALTRE ISTITUZIONI ACCADEMICHE	10
8.1. Trasferimenti in entrata	10
8.1.1. Criteri generali	10
8.1.2. Domanda di trasferimento	11
8.2. Trasferimenti in uscita	11
8.2.1. Criteri generali	11
8.2.2. Rimborso di contributi e tasse	11
8.3. Passaggi di corso di studio nell'ambito del Conservatorio "Luigi Boccherini"	11
8.3.1. Criteri generali	11
8.3.2. Domanda di passaggio di corso	11
9. SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLA CARRIERA	12
9.1. Sospensione della carriera	12

9.1.1. Criteri generali	12
9.1.2. Domanda di sospensione della carriera	12
9.2. Riattivazione della carriera dopo la sospensione	12
10. RINUNCIA AL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI E DECADIMENTO DAGLI STUDI	13
10.1. Rinuncia al proseguimento degli studi	13
11. CONTRIBUTI E TASSE REGIONALI	13
11.1. Primo anno accademico di frequenza	13
11.1.1. Anni successivi al primo	13
11.1.2 Contributo accademico	13
11.1.3. Diritto allo studio	13
11.1.4. Esoneri dal pagamento del contributo accademico	14
11.1.5. Riduzioni nel pagamento dei contributi accademici	14
11.2. Tasse regionali per il diritto allo studio universitario	14
11.3. Soprattasse per ritardi nei versamenti dei contributi accademici	14
11.4. Studenti impegnati a tempo parziale	15
11.5. Studenti diplomandi	15
12. BORSE DI STUDIO E COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE	15
12.1. Borse di studio	15
12.2. Collaborazioni a tempo parziale	15
13. NORME SUGLI ESAMI	16
13.1 Adempimenti dello studente	16
13.2. Media ponderata e voto di laurea	17

1. INTRODUZIONE

1.1. Finalità del presente Manifesto degli studi

Il Manifesto degli studi ha lo scopo di dare informazioni sui corsi di Diploma accademico di primo e di secondo livello attivi presso il Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca e sugli altri adempimenti formali e amministrativi di interesse degli studenti.

I corsi di diploma accademico di primo e secondo livello si fondano sui seguenti presupposti:

- il possesso di un titolo di studio e una preparazione musicale idonei;
- il superamento dell’esame di ammissione;
- il pagamento delle tasse e dei contributi di frequenza;
- la durata normale di tre anni accademici per i corsi di primo livello e di due anni accademici per i corsi di secondo livello;
- la frequenza delle attività formative;
- la partecipazione alle attività produttive del Conservatorio;
- il superamento degli esami o di altre forme di valutazione;
- il superamento della prova finale;
- l’acquisizione di 180 crediti formativi accademici per i corsi di primo livello e di 120 crediti formativi accademici per i corsi di secondo livello;
- il rilascio del diploma accademico.

Altre evenienze che possono verificarsi nella carriera di uno studente, contemplate dal Manifesto degli studi, sono:

- l’assunzione della qualifica di studente impegnato a tempo parziale;
- l’assunzione della qualifica di studente fuori corso;
- il trasferimento da un’altra istituzione;
- il trasferimento a un’altra istituzione;
- il passaggio di corso nell’ambito del Conservatorio “Luigi Boccherini”;
- la ripetizione di un anno accademico;
- la sospensione e la riattivazione della carriera;
- la rinuncia al proseguimento degli studi;
- il decadimento dagli studi.

1.2. Strutture di riferimento

Nell’espletamento delle pratiche descritte di seguito, coloro che sono interessati a frequentare o già frequentano un corso di diploma accademico di primo o di secondo livello presso il Conservatorio “Luigi Boccherini” saranno assistiti da:

- la Segreteria Didattica.

1.3. Ulteriore documentazione di riferimento

Le attività formative del Conservatorio “Luigi Boccherini” sono regolate dai seguenti documenti:

- il Regolamento didattico;
- il Regolamento Riconoscimento Crediti e Debiti (RRCD);

Tali documenti sono consultabili sul sito www.boccherini.it

2. OFFERTA FORMATIVA

I corsi di diploma accademico di primo livello e di secondo livello attivi presso il Conservatorio “Luigi Boccherini” nell’a. a. 2024-2025:

Arpa – Canto – Chitarra – Clarinetto – Composizione – Contrabbasso – Corno – Direzione d’orchestra
Fagotto – Flauto – Maestro collaboratore – Musica applicata – Musica di insieme – Oboe - Pianoforte -
Strumenti a percussione – Tromba – Trombone – Viola – Violino – Violoncello.

3. DOMANDE, ADEMPIMENTI E SESSIONI D’ESAME

3.1 Domande

TIPOLOGIA DI DOMANDA	PERIODO DI PRESENTAZIONE
Presentazione domanda di ammissione (on line)	dal 1° maggio al 31 luglio 2025
Immatricolazione	entro 5 gg dalla comunicazione di effettiva ammissione
Passaggio di corso	dal 1° al 30 giugno 2025
Sospensione della carriera studentesca	dal 1° al 31 luglio 2025
Riattivazione della carriera studentesca	dal 1° al 31 luglio 2025
Trasferimento ad altro Conservatorio	dal 1° al 31 luglio 2025
Trasferimento verso il Conservatorio “L.Boccherini”	dal 1° al 31 luglio 2025
Richiesta ripetenza	dal 1° al 16 luglio 2025
Iscrizione studenti diplomandi che non hanno sostenuto la prova finale nella sessione invernale	dal 15 al 30 marzo 2026
Qualifica di studente impegnato a tempo parziale	dal 1° luglio al 30 settembre 2025
Rinuncia alla qualifica di studente impegnato a tempo parziale	dal 1° luglio al 30 settembre 2025

3.2 Adempimenti

TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	PERIODO
Versamento della prima rata di iscrizione (o rata unica) al primo anno di corso	entro 5 gg dalla comunicazione di effettiva ammissione
Versamento della prima rata di iscrizione (o rata unica) ad anni successivi al primo	Entro il 31 luglio 2024
Versamento della seconda rata di iscrizione	Entro il 28 febbraio 2025
Domanda per la prova finale	Sessione estiva entro il 31 maggio 2025 Sessione autunnale entro il 2 settembre 2025 Sessione straordinaria entro il 10 febbraio 2026
Presentazione dell’elaborato scritto / programma recital	Almeno quindici giorni prima della discussione

3.3 Sessione di esami e prova finale

TIPOLOGIA DI ESAME	PERIODO
Esami di ammissione ai corsi accademici	dal 1° al 15 settembre 2024
Sessione estiva esami di profitto	dal secondo lunedì di giugno (terminate le lezioni) al 15 luglio 2025
Sessione autunnale esami di profitto	dal 15 settembre al 10 ottobre 2025
Sessione straordinaria esami di profitto	dal 15 febbraio al 10 marzo 2026
Sessione prova finale	Sessione estiva dal 25 luglio al 31 luglio 2025 Sessione autunnale dal 20 ottobre al 31 ottobre 2025 Sessione straordinaria dal 20 marzo al 31 marzo 2026

4. AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE

4.1. Requisiti di ammissione

4.1.1. Cittadini comunitari e non comunitari

Ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello sono ammessi:

- i cittadini comunitari;
- i cittadini non comunitari equiparati ai cittadini comunitari;
- i cittadini non comunitari residenti all'estero.

Ai fini dell'ammissione agli studi sono equiparati ai cittadini comunitari coloro che provengono dai seguenti paesi:

- Città del Vaticano;
- Islanda;
- Liechtenstein;
- Norvegia;
- Repubblica di San Marino;
- Svizzera;

nonché:

- i rifugiati politici;
- il personale in servizio nelle rappresentanze diplomatiche estere e negli organismi internazionali con sede in Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede – e i relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli;
- i cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

4.1.2. Titoli di studio per l'accesso ai corsi accademici di primo livello

Per essere ammessi a un corso di diploma accademico di primo livello è necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore o un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

È consentita l'ammissione di candidati che denotino qualità artistiche particolarmente spiccate, ancorché privi del diploma di scuola secondaria superiore che tuttavia dovrà essere conseguito prima di sostenere la prova finale di diploma accademico.

4.1.3. Titoli di studio per l'accesso ai corsi accademici di secondo livello

Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello è necessario possedere uno dei titoli elencati di seguito:

- diploma di conservatorio dell'ordinamento previgente (congiuntamente ad un diploma di scuola secondaria superiore o ad un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo);
- diploma accademico di primo livello;
- titolo accademico di primo livello conseguito all'estero e riconosciuto idoneo;
- laurea dell'ordinamento previgente;
- laurea triennale;
- laurea conseguita all'estero e riconosciuta idonea.

4.1.4. Titoli di studio conseguiti all'estero

Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero è regolato dalla normativa di legge in vigore, della quale si può prendere visione nel sito www.studiare-in-italia.it.

Per i cittadini non comunitari è necessario che il titolo di studio secondario risponda ai requisiti essenziali indicati di seguito:

- deve essere stato rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza (per ufficiali s'intendono le scuole che le competenti autorità del sistema educativo di riferimento presentano come proprie, statali, o non statali ma legalmente riconosciute dallo stato o accreditate dall'autorità competente di quel paese);
- deve essere valido per l'iscrizione all'università nel sistema educativo di riferimento (quello secondo le cui norme esso è stato rilasciato);

- deve essere stato rilasciato dopo almeno 12 anni di scolarità complessiva dalla scuola elementare sino alla fine della scuola secondaria (nel calcolo della scolarità non bisogna tenere conto degli anni scolastici eventualmente ripetuti, ma, se previsto dal sistema educativo di riferimento, va considerato l'anno pre-scolare, a condizione che esso costituisca parte integrante del curriculum, a frequenza obbligatoria, e che il relativo programma preveda l'insegnamento della lettura e della scrittura nella lingua materna, e i primi elementi del calcolo aritmetico);
- deve dare accesso, nel sistema educativo di riferimento, ad un corso di studio analogo a quello al quale s'intende iscriversi in Italia.

4.1.5. Competenze musicali

Per essere ammessi a frequentare un corso accademico di primo o di secondo livello è richiesta un'adeguata preparazione in campo musicale e, più in particolare, nell'indirizzo al quale è intitolato il corso di diploma prescelto. Tale preparazione sarà accertata attraverso l'esame di ammissione.

4.1.6. Competenze linguistiche per i cittadini stranieri

I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana attraverso il possesso del livello B1 del Framework Europeo del Consiglio d'Europa. Nel caso in cui questa conoscenza non sia certificata durante l'esame di ammissione, il candidato, se ammesso, avrà tempo 10 mesi dalla data di immatricolazione per raggiungere la certificazione del livello B1 della lingua italiana.

Sono esonerati dal raggiungimento della certificazione B1 della lingua italiana i cittadini stranieri che possiedono uno dei titoli elencati di seguito:

- diplomi di scuola secondaria superiore rilasciati al termine di 4-5 anni di corso dalle scuole italiane con sede all'estero;
- diplomi di scuola secondaria rilasciati dalla Repubblica Argentina insieme ai cosiddetti certificati complementari che attestano la frequenza di un corso di scuola secondaria comprendente lo studio dell'italiano per almeno 5 anni;
- diplomi di lingua e cultura italiana rilasciati dalle due Università per Stranieri di Perugia e di Siena al termine di un corso di studi di almeno un anno;
- diplomi di competenza in italiano che, rilasciati dall'Università di Roma Tre o dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, corrispondano ai livelli B1 del Framework Europeo del Consiglio d'Europa (tali diplomi possono essere rilasciati anche a seguito di specifici accordi con gli Istituti Italiani di Cultura all'estero o con altre organizzazioni);
- attestati di frequenza di corsi di italiano emessi da altre università italiane che abbiano istituito propri corsi di lingua italiana in forma autonoma oppure in collaborazione con altre istituzioni educative o con enti regionali e locali (il grado di competenza linguistica deve corrispondere al livello B2 del Framework Europeo del Consiglio d'Europa);
- certificazione di competenza linguistica PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) rilasciata dalla Società Dante Alighieri;
- i titoli conseguiti in Slovenia, Croazia e Svizzera presso le scuole di frontiera a gestione pubblica, dove l'insegnamento è impartito in lingua italiana, sono accettati purché nel paese al cui ordinamento si riferiscono risultino validi per l'ammissione a corsi analoghi a quelli per i quali si chiede l'iscrizione in Italia.

4.2. Esame di ammissione

4.2.1. Modalità di esame e graduatorie

Tutti i corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello del Conservatorio "Luigi Boccherini" sono a numero chiuso. Pertanto l'ammissione agli studi è subordinata al superamento di un esame di selezione che valuti le conoscenze e le capacità musicali e culturali dei candidati. A seguito dell'esame di selezione sarà stilata una graduatoria di merito per l'ammissione agli studi nel limite dei posti programmati. Le informazioni relative alle modalità di svolgimento degli esami di ammissione sono pubblicate nel sito www.boccherini.it

Per l'anno accademico 2024/2025 gli esami di ammissione verranno sostenuti in unica sessione e in presenza.

4.2.2. Accesso all'esame di ammissione

L'accesso all'esame di ammissione per i corsi di primo e di secondo livello è soggetto:

- alla presentazione della domanda di ammissione esclusivamente in modalità online, attraverso il sito www.boccherini.it;
- al versamento del contributo di € 30,00 non restituibile (da allegare alla domanda) attraverso la piattaforma PagoPa.

Il periodo della presentazione della domanda di ammissione è dal 1° maggio 2024 al 31 luglio 2024.

4.3. Immatricolazione al primo anno

4.3.1. Domanda di immatricolazione

I candidati che, nella graduatoria stilata in seguito all'esame di selezione, occupino una posizione utile all'ammissione agli studi, devono presentare la domanda di immatricolazione e le attestazioni dei versamenti dovuti servendosi dell'apposita area riservata degli studenti.

4.3.2. Documenti da allegare alla domanda di immatricolazione

Alla domanda di immatricolazione devono essere allegati i seguenti documenti da presentare presso la Segreteria Didattica degli studenti:

a) titolo di studio di accesso;

- *per gli studenti in possesso di titolo di studio italiano*: è sufficiente l'autocertificazione resa nella domanda di immatricolazione;
- *per gli studenti in possesso di titolo di studio estero*: il titolo di studio originale deve essere corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco, in stesura originale, a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio (per ulteriori informazioni ci si riferisca al sito www.studiare-in-italia.it);

b) l'eventuale richiesta della qualifica di studente impegnato a tempo parziale;

b) l'eventuale Dichiarazione Sostitutiva Unica e la relativa attestazione ISEE/ISEEU dei redditi e dei patrimoni dell'anno solare precedente ai fini della determinazione della fascia di contribuzione;

d) versamento della prima rata del contributo accademico; non sono tenuti al versamento della prima rata del contributo accademico:

- coloro che hanno richiesto la borsa di studio o il prestito d'onore all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (il contributo sarà dovuto nel caso in cui la richiesta venga respinta);
- i portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
- gli studenti stranieri assegnatari di borsa di studio del Governo italiano.

e) l'attestazione del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

f) per i cittadini non comunitari residenti all'estero: la copia della ricevuta dell'istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste Italiane, accompagnata dalla copia del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi non turistici rilasciato dalla Questura, oppure la copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

5. ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

5.1. Domanda di iscrizione

Gli studenti in corso o fuori corso devono presentare la domanda di iscrizione per l'anno accademico successivo servendosi dell'apposita area riservata agli studenti, nonché delle attestazioni dei versamenti dovuti entro il 31 luglio 2024.

Non sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione:

- gli studenti diplomandi, vale a dire coloro che nell'anno accademico corrente abbiano ottemperato a tutti gli obblighi di frequenza e all'acquisizione dei CFA previsti e intendano sostenere la prova finale entro la prossima sessione straordinaria di diploma;
- gli studenti che abbiano ottenuto la sospensione della carriera.

Nel caso di mancato conseguimento del titolo entro la successiva sessione straordinaria di diploma, gli studenti diplomandi, saranno tenuti a presentare la domanda di iscrizione all'anno accademico in corso e a versare tasse e contributi non aumentati del diritto di mora entro il 31 marzo 2026. Decorso tale termine, tasse e contributi saranno aumentati del diritto di mora.

Sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione e a versare le tasse e i contributi previsti, gli studenti diplomandi che intendano usufruire di servizi quali la mobilità internazionale e la collaborazione a tempo parziale.

5.2. Documenti da allegare alla domanda di iscrizione agli anni successivi al primo

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti da presentare presso la Segreteria Didattica degli studenti:

- a) l'eventuale **richiesta della qualifica di studente impegnato a tempo parziale**;
- b) l'eventuale **Dichiarazione Sostitutiva Unica e la relativa attestazione ISEEU dei redditi e dei patrimoni dell'anno solare precedente** ai fini della determinazione della fascia di contribuzione;
- c) **versamento della prima rata del contributo accademico; non sono tenuti al versamento della prima rata del contributo accademico:**
 - coloro che hanno richiesto la borsa di studio o il prestito d'onore all'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (il contributo sarà dovuto nel caso in cui la richiesta fosse respinta);
 - i portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
 - gli stranieri assegnatari di borsa di studio del Governo italiano.
- d) **l'attestazione del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario**;
- e) *per i cittadini non comunitari residenti all'estero: la copia della ricevuta dell'istanza di permesso di soggiorno* rilasciata da Poste Italiane, accompagnata dalla **copia del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi non turistici** rilasciato dalla Questura, oppure **la copia del permesso di soggiorno in corso di validità**.

6. STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

6.1. Criteri generali

Dal 1° luglio al 30 settembre 2025 lo studente può presentare la domanda per ottenere la qualifica di studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche per l'anno accademico successivo. Può chiedere la qualifica di studente impegnato a tempo parziale ogni studente immatricolato o iscritto agli anni in corso del corso di diploma di primo o secondo livello che, per motivi di lavoro, di famiglia o altri debitamente documentati, ritenga di non essere nelle condizioni per poter avanzare nella carriera accademica nei tempi normali previsti dal Regolamento didattico del Conservatorio "Luigi Boccherini". La condizione di studente impegnato a tempo parziale consente di programmare la distribuzione della frequenza delle lezioni individuali in due anni accademici anziché in uno. I crediti formativi accademici acquisiti all'atto del superamento dei relativi esami di profitto saranno interamente computati nell'anno accademico nel quale lo studente sosterrà l'esame. Si consiglia allo studente a tempo parziale di dividere le ore di frequenza previste in un anno per l'esame di *Prassi esecutiva e repertorio* su due anni, mantenendo una frequenza costante alle lezioni, seppur diluita, secondo lo schema seguente:

Tipologia studente	Disciplina	Ore annuali	Frequenza	Durata lezione
A tempo pieno	Prassi esecutiva	30	settimanale	1 ora
A tempo parziale	Prassi esecutiva	15	bisettimanale	1 ora

Lo studente impegnato a tempo parziale:

- ha l'obbligo di presentare il piano di studi per gli anni accademici nei quali assume tale qualifica;
- all'atto dell'immatricolazione deve versare il relativo contributo;
- deve versare ogni anno per intero la tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- deve versare, nel primo anno nel quale gode della qualifica, la prima rata del contributo accademico e, nel secondo anno, la seconda rata, con le eventuali riduzioni normalmente previste in relazione ai valori ISEEU;
- gode delle medesime esenzioni previste per gli studenti impegnati a tempo pieno.

6.2. Ripetibilità della domanda e limitazioni

La qualifica di studente impegnato a tempo parziale ha la durata dell'anno accademico nel quale la si richiede e del successivo anno accademico addizionale. La qualifica di studente impegnato a tempo parziale può essere ottenuta anche in ulteriori anni accademici, ripresentando la relativa domanda. Con la qualifica di studente impegnato a tempo parziale la durata degli studi può essere prolungata fino al massimo del doppio del periodo previsto per i corsi di primo e di secondo livello. La domanda della qualifica di studente impegnato a tempo parziale non può essere presentata:

- per l'anno accademico nel quale lo studente intende usufruire di servizi quali la mobilità internazionale;
- nel caso di iscrizione come fuori corso.

6.3. Rinuncia alla qualifica di studente impegnato a tempo parziale

In casi eccezionali e debitamente documentati, uno studente che abbia acquisito la qualifica di studente a tempo parziale, nell'anno accademico successivo potrà richiedere la qualifica di studente impegnato a tempo pieno, rinunciando a usufruire del prolungamento di un anno per il completamento degli studi. In tale evenienza lo studente risulterà iscritto all'anno di corso successivo e sarà tenuto a maturare le frequenze residue dell'anno di corso precedente.

La domanda per la rinuncia della qualifica di studente impegnato a tempo parziale deve essere presentata dal 1° luglio al 30 settembre 2025. In caso di accoglimento dell'istanza lo studente sarà tenuto a corrispondere la quota dei contributi accademici per la quale aveva goduto dell'esenzione.

7. STUDENTI FUORI CORSO

Lo studente che, pur avendo completato gli anni della durata regolare del corso di studio, non abbia acquisito i crediti formativi accademici sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di "studente fuori corso".

La permanenza nella condizione di studente fuori corso può essere vincolata alle verifiche, nelle forme stabilite dalle competenti strutture didattiche, dei crediti formativi accademici acquisiti. Tali verifiche, che consistono nella valutazione della non obsolescenza dei crediti acquisiti, vengono esercitate dopo tre anni trascorsi fuori corso senza avere acquisito ulteriori crediti formativi. Tale norma non si applica nel caso in cui lo studente abbia conseguito tutti i crediti formativi richiesti ad eccezione di quelli riservati alla prova finale. Lo studente fuori corso è tenuto alla presentazione, nei termini prescritti, della domanda di iscrizione e al versamento del contributo accademico.

8. TRASFERIMENTI FRA CONSERVATORI O ALTRE ISTITUZIONI ACCADEMICHE E PASSAGGI DI CORSO

8.1. Trasferimenti in entrata

8.1.1. Criteri generali

In qualunque anno di corso, eccettuato il primo, uno studente proveniente da un'istituzione AFAM può richiedere il trasferimento al Conservatorio "Luigi Boccherini". Non è consentito il trasferimento agli studenti che devono sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

I trasferimenti verso i corsi di diploma accademico di primo e secondo livello attivi nell'anno accademico a venire sono consentiti nei limiti dei posti disponibili e previo accertamento delle competenze utili al regolare proseguimento degli studi tramite audizioni la cui idoneità determina o meno l'ammissione. Le audizioni si svolgono di norma dal 1° settembre al 15 settembre.

Le tasse eventualmente versate dallo studente presso l'istituzione di provenienza non saranno riconosciute. Pertanto le tasse e il contributo accademico relativi all'anno accademico a venire, dovranno essere versati per intero presso il Conservatorio "Luigi Boccherini", con la sola eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, se già versata per l'anno accademico entrante, nel solo caso di studenti provenienti da istituzioni con sede nella Regione Toscana.

Lo studente che abbia ottenuto il trasferimento al Conservatorio "Luigi Boccherini" non potrà fare ritorno all'istituzione di provenienza prima che sia trascorso un anno accademico, a meno che la domanda di ritorno sia giustificata da gravi motivi.

8.1.2. Domanda di trasferimento

La domanda di trasferimento deve essere presentata servendosi dell'apposito modulo scaricato dal sito www.boccherini.it, corredato della documentazione richiesta, nonché delle attestazioni dei versamenti dovuti.

La domanda di trasferimento per l'anno accademico a venire deve essere presentata dal 1° al 31 luglio 2025. Copia della domanda di trasferimento dovrà essere presentata a cura dell'interessato alla Segreteria degli studenti dell'istituzione di provenienza.

8.2. Trasferimenti in uscita

8.2.1. Criteri generali

Uno studente del Conservatorio "Luigi Boccherini" può richiedere il trasferimento verso altri conservatori nonché verso altre istituzioni AFAM, purché abbia sostenuto almeno un esame di profitto per qualsiasi disciplina curricolare del corso di studi prescelto. Non è consentito il trasferimento agli studenti che devono sostenere la sola prova finale.

Lo studente del Conservatorio "Luigi Boccherini" che intenda trasferirsi, deve essere in regola con l'iscrizione e il versamento di tasse e contributi relativi all'anno accademico nel quale intende ottenere il trasferimento e a tutti gli anni precedenti.

Lo studente che intenda trasferirsi è tenuto a informarsi dei termini e delle modalità praticati dall'istituzione che lo riceverà. Copia della domanda di trasferimento inoltrata all'istituzione ricevente dovrà essere trasmessa alla Segreteria degli studenti del Conservatorio "Luigi Boccherini".

Lo studente che abbia ottenuto il trasferimento ad un altro istituto non potrà fare ritorno al Conservatorio "Luigi Boccherini" prima che sia trascorso un anno accademico, a meno che la domanda di ritorno sia giustificata da gravi motivi.

8.2.2. Rimborso di contributi e tasse

Lo studente che presenti contestualmente domanda di iscrizione all'anno accademico a venire e domanda di trasferimento in uscita è esentato dal pagamento della prima rata del contributo accademico, la quale tuttavia sarà dovuta in caso di mancato trasferimento. Non è rimborsabile la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

8.3. Passaggi di corso di studio nell'ambito del Conservatorio "Luigi Boccherini"

8.3.1. Criteri generali

Il passaggio da un corso di diploma accademico ad un altro corso di diploma accademico di livello corrispondente attivo nell'anno accademico a venire nel Conservatorio "Luigi Boccherini" è consentito in qualunque anno di corso, eccettuato il primo. Non è consentito il passaggio ai corsi di studio del vecchio ordinamento. Non è consentito altresì il passaggio ai corsi di diploma accademico non attivi nell'anno accademico a venire. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la Segreteria didattica delibera circa il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti formativi accademici acquisiti ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.

Il passaggio al nuovo corso di studio è soggetto:

- al superamento del relativo esame di selezione;
- all'avvenuto rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico a venire.

8.3.2. Domanda di passaggio di corso

La domanda di passaggio di corso deve essere presentata servendosi dell'apposito modulo scaricato dal sito www.boccherini.it alla quale sarà restituito debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

La domanda di passaggio di corso deve essere presentata dal 1° al 30 giugno 2025.

9. SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLA CARRIERA

9.1. Sospensione della carriera

9.1.1. Criteri generali

La sospensione della carriera può essere richiesta da uno studente iscritto ad un corso di diploma accademico di primo livello o di secondo livello che, avendone i requisiti per l'accesso, intenda frequentare:

- un master o un corso di diploma accademico di perfezionamento, di durata almeno annuale e fondato sull'accumulo di non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici annui;
- una scuola di specializzazione;
- una scuola o un corso di dottorato di ricerca;
- un corso di studio presso un'accademia militare;
- un corso di studio di secondo livello presso un ateneo italiano o estero;
- per gravi problemi medici debitamente certificati.

Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente conserva l'iscrizione all'anno accademico in modalità sospesa sulla matricola del corso di studio sospeso, mentre può avere un'iscrizione attiva sulla matricola del corso di studio che ha generato la sospensione.

Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non può compiere alcun atto di carriera per il corso di studio sospeso, mentre deve svolgere regolarmente la carriera nel corso di studio causa della sospensione. Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. Il periodo di sospensione della carriera non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. Il periodo di sospensione sospende i termini di decadenza.

La sospensione della carriera può essere **chiesta una sola volta nel corso della carriera accademica dello studente**. Il periodo di sospensione della carriera può protrarsi limitatamente alla durata regolare del corso di studio causa della sospensione.

9.1.2 Domanda di sospensione della carriera

La sospensione della carriera deve essere richiesta prima di perfezionare l'iscrizione al corso di studio che causa la sospensione. La richiesta di sospensione della carriera deve essere presentata attraverso l'apposito modulo scaricato dal sito www.boccherini.it o distribuito dalla Segreteria degli studenti, alla quale sarà restituito debitamente compilato e accompagnato dalla consegna del libretto di iscrizione al corso di studi sospeso.

La domanda di sospensione della carriera deve essere presentata inderogabilmente dal 1° al 31 luglio 2025 allegando ricevuta di contributo di sospensione di € 150,00.

9.2. Riattivazione della carriera dopo la sospensione

La richiesta di riattivazione della carriera del corso di studio sospeso deve essere effettuata attraverso l'apposito modulo scaricato dal sito www.boccherini.it o distribuito dalla Segreteria degli studenti, alla quale sarà restituito debitamente compilato, e può essere presentata solo a seguito del conseguimento del titolo di studio causa della sospensione o della rinuncia formale all'iscrizione allo stesso o alla cessazione del motivo che aveva determinato l'interruzione.

È ammessa, con riserva, la riattivazione della carriera nel caso lo studente debba sostenere nella successiva sessione di diploma invernale la sola prova finale del corso di studi che ha causato la sospensione della carriera. La domanda di riattivazione della carriera per l'anno accademico a venire deve essere presentata inderogabilmente dal 1° al 31 luglio 2025.

10. RINUNCIA AL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI E DECADIMENTO DAGLI STUDI

10.1. Rinuncia al proseguimento degli studi

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento degli studi comunicandolo per mezzo dell'apposito modulo scaricato dal sito *www.boccherini.it* o distribuito dalla Segreteria degli studenti, alla quale sarà restituito debitamente compilato e accompagnato dalla consegna del libretto di iscrizione al corso di studi.

La comunicazione di rinuncia sarà accolta nel solo caso in cui lo studente risulti in regola con il versamento delle tasse e dei contributi. In caso diverso lo studente resterà immatricolato sino al naturale decadimento dagli studi. La rinuncia è irrevocabile, ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche al medesimo corso di studio previo superamento di regolare esame di ammissione.

Allo studente che presenterà domanda di interruzione degli studi, non saranno comunque restituite le tasse e i contributi già versati. In caso di rinuncia alla prosecuzione degli studi entro il 28 febbraio, lo studente non sarà tenuto al versamento della seconda rata dei contributi accademici. In caso in cui la rinuncia alla prosecuzione degli studi avvenga dopo il 28 febbraio, lo studente sarà tenuto al versamento per intero dei contributi accademici.

11. CONTRIBUTI E TASSE REGIONALI

11.1. Primo anno accademico di frequenza

Il candidato ammesso a frequentare un corso accademico di primo o di secondo livello nel primo anno accademico di frequenza dovrà versare:

- il contributo accademico per l'anno accademico entrante la cui ricevuta dovrà essere caricata on line nell'area riservata degli studenti entro 5gg. dalla comunicazione di effettiva ammissione;
- la tassa regionale a favore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario da esibire presso la Segreteria Didattica entro 5gg. dalla comunicazione di effettiva ammissione;

L'immatricolazione, necessaria per poter iniziare a frequentare le lezioni, avverrà solo a fronte del versamento della tassa regionale e di tutti i contributi dovuti.

11.1.1. Anni successivi al primo

Lo studente che si iscrive a un anno successivo al primo di un corso accademico di primo o di secondo livello dovrà versare:

- contributo accademico per l'anno accademico entrante la cui ricevuta dovrà essere caricata on line nell'area riservata degli studenti;
- tassa regionale a favore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;

11.1.2. Contributo accademico

Il contributo accademico sarà versato in due rate in modalità online attraverso la piattaforma PagoPA secondo le scadenze riportate nella tabella sottostante:

tipologia	Scadenza 1° rata	Scadenza 2° rata
Immatricolazione DIPLOMA ACCADEMICO DI I e II LIVELLO	entro 5gg. dalla comunicazione di effettiva ammissione	28/02/2025
Rinnovo iscrizione DIPLOMA ACCADEMICO DI I e II LIVELLO	31/07/2024	28/02/2025

11.1.3. Diritto allo studio.

Agli studenti dei corsi accademici di primo e secondo livello, si applicano le norme previste da leggi statali e regionali in materia di Diritto allo Studio Universitario. Per ogni informazione è possibile consultare il sito <http://www.dsu.toscana.it>.

11.1.4. Esoneri dal pagamento dei contributi accademici

Non sono tenuti al versamento dei contributi accademici:

- coloro che hanno richiesto la borsa di studio o il prestito d'onore all'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (la rata sarà dovuta nel caso in cui la richiesta venga respinta);
- i portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
- gli studenti che presentino contestualmente la domanda di iscrizione ad un anno accademico successivo al primo e domanda di trasferimento in uscita (la rata sarà dovuta in caso di mancato trasferimento).

Gli studenti che risulteranno in seguito esclusi dalla borsa di studio o dal prestito d'onore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, saranno tenuti a versare la prima rata del contributo accademico, non aumentato del diritto di mora, entro dieci giorni dalla comunicazione.

11.1.5 RIDUZIONI NEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ACCADEMICI

Gli studenti che intendono usufruire della riduzione del contributo onnicomprensivo, totale o parziale, dovranno presentare l'attestazione ISEE in corso di validità che riporti la dicitura "Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" in favore del candidato. Si fa inoltre presente che su tale attestazione non dovranno essere presenti omissioni/annotazioni di difformità. In caso di mancanza dei requisiti sopra richiesti, dovrà essere corrisposto l'importo massimo del contributo accademico. Gli studenti che all'atto dell'immatricolazione non presenteranno l'eventuale certificazione ISEE, così come al rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi al primo, saranno collocati d'ufficio nella fascia contributiva più alta. Il calcolo dell'ISEE Università, è disponibile presso tutte le sedi INPS, i Comuni o i CAAF (Centri di assistenza fiscale) Non possono presentare l'attestazione ISEEU:

- gli studenti stranieri che non hanno la residenza anagrafica in Italia (compresi i cittadini italiani iscritti all'AIRE), ove i redditi della famiglia siano percepiti in paesi esteri e non siano inseriti in una dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni siano posseduti all'estero;
- gli studenti extra-comunitari;
- gli studenti apolidi o rifugiati politici.

Per queste tipologie di studenti sono previste attestazioni particolari della situazione reddituale e patrimoniale esposte nel sito www.studiare-in-italia.it, che l'amministrazione del Conservatorio si riserva di valutare ai fini di una eventuale riduzione nel pagamento dei contributi accademici.

11.2. Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, da versare ogni anno di iscrizione, per l'ammontare di € 140,00, sarà versata contestualmente agli altri contributi dovuti direttamente alla Regione Toscana <http://www.dsu.toscana.it>.

11.3. Soprattasse per ritardi nei versamenti dei contributi accademici. Conseguenze della condizione di morosità.

Come già descritto nell'articolo 11.1.2 del presente Manifesto agli studi, i versamenti dei contributi accademici, devono avvenire entro le scadenze. Qualora le scadenze non siano rispettate verranno applicate le seguenti maggiorazioni:

- mora del 10%, per un ritardo entro i primi 30 giorni dalla scadenza;
 - mora del 20%, per un ritardo oltre i primi 30 giorni ma entro 60 giorni dalla scadenza.
- Oltre i 60 gg lo studente verrà dimesso d'ufficio.

Lo studente che **non sia in regola** col pagamento dei contributi **non può**:

- essere ammesso alla frequenza e agli esami di profitto;
- essere iscritto all'anno successivo di corso;
- ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera di studio per la parte che si riferisce al difetto di pagamento;
- ottenere il trasferimento ad altra istituzione AFAM.

11.4. Studenti impegnati a tempo parziale

Gli studenti che hanno ottenuto la qualifica di studenti impegnati a tempo parziale nelle attività didattiche sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi accademici seguenti:

- il contributo accademico per l'anno accademico a venire limitatamente alla prima rata;
- la tassa regionale a favore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Nell'anno accademico successivo a quello nel quale abbia ottenuto la qualifica di studente impegnato a tempo parziale, lo studente sarà tenuto al versamento della sola prima rata del contributo accademico. Modalità, scadenze, riduzioni e soprattasse sono uguali a quelle previste per il primo anno.

11.5. Studenti diplomandi

Gli studenti diplomandi, vale a dire coloro che abbiano ottemperato a tutti gli obblighi di frequenza e all'acquisizione dei CFA previsti e intendano sostenere la prova finale entro la sessione STRAORDINARIA, sono esonerati dal pagamento delle tasse per l'anno accademico a venire. Nel caso di mancato conseguimento del titolo entro la sessione STRAORDINARIA, gli studenti diplomandi saranno tenuti a presentare la domanda di iscrizione all'anno accademico e a versare le tasse e i contributi non aumentati del diritto di mora.

Sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione e a versare le tasse e i contributi previsti gli studenti diplomandi che intendano usufruire di servizi quali la mobilità internazionale e la collaborazione a tempo parziale.

12. BORSE DI STUDIO E COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE

12.1. Borse di studio

Il Conservatorio "Luigi Boccherini" può erogare assegni e borse di studio e attivare ogni forma di sostegno economico allo studio, comprese le collaborazioni a tempo parziale degli studenti.

12.2. Collaborazioni a tempo parziale

Il Conservatorio "Luigi Boccherini" può predisporre a favore degli studenti contratti di collaborazione a tempo parziale per lo svolgimento di attività connesse ai servizi resi agli studenti. Ciascuna collaborazione comporterà un'attività per un massimo di 150 ore che, di norma, dovrà essere completata entro l'anno accademico in corso. Le presenze dei collaboratori saranno articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni con i doveri didattici e gli impegni di studio, che dovranno conservare il loro carattere di priorità e di assoluta prevalenza nell'attività degli studenti.

La collaborazione non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, né a riconoscimento di crediti utili alla carriera dello studente.

Il compenso per tale attività è fissato in € 10,00 l'ora e ad esso si applica il disposto dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Il pagamento sarà effettuato a conclusione dell'attività prevista, a seguito di una verifica delle prestazioni effettuate.

A tali collaborazioni possono accedere gli studenti iscritti ad un corso di diploma accademico di primo o di secondo livello presso il Conservatorio "Luigi Boccherini" in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- diploma di scuola media superiore.

A tali collaborazioni si accede mediante concorso, secondo le modalità e i criteri determinati con apposito bando pubblicato per almeno 14 giorni sul sito www.boccherini.it

13. NORME SUGLI ESAMI DI PROFITTO e PROVA FINALE

Le tre sessioni di esame si terranno nei seguenti periodi:

- Sessione estiva: dal secondo lunedì di giugno (terminate le lezioni) al 15 luglio 2025;
- Sessione autunnale: dal 15 settembre 2025 al 10 ottobre 2025;
- Sessione straordinaria (invernale): dal 15 febbraio 2026 al 10 marzo 2026.

Le tre sessioni della prova finale si terranno nei seguenti periodi:

- Sessione estiva: dal 25 luglio 2025 al 31 luglio 2025;
- Sessione autunnale: dal 20 ottobre 2025 al 31 ottobre 2025;
- Sessione straordinaria (invernale): dal 20 marzo 2026 al 31 marzo 2026.

Il calendario degli esami, completo di commissioni, sarà redatto dalla Segreteria didattica e adottato con Decreto del Direttore:

- per la sessione estiva entro il 30 aprile 2025;
- per la sessione autunnale entro il 31 luglio 2025;
- per la sessione straordinaria (invernale) entro il 15 gennaio 2026.

In linea di principio, gli esami a lezione collettiva di carattere teorico e teorico-pratico si terranno prima degli esami di strumento/canto/composizione e direzione d'orchestra.

In linea di principio gli esami di strumento – pianoforte si terranno prima degli esami di altri strumenti/canto/composizione e direzione d'orchestra.

Durante la sessione straordinaria (invernale) saranno sospese le attività didattiche delle materie collettive dal 15 al 28/29 febbraio 2025 compresi.

Per gli esami a lezione collettiva di carattere teorico e teorico-pratico, saranno previsti due appelli a distanza minima di 10 (dieci) giorni l'uno dall'altro.

Per gli esami di strumento/canto/composizione/direzione d'orchestra/Musica da Camera e per le prove finali sarà previsto un unico appello.

Gli studenti potranno sostenere la prova finale nella stessa sessione dell'ultimo esame di profitto. L'unica eccezione si applicherà nel caso in cui uno studente diplomando del triennio vorrà fare l'ammissione al biennio con riserva per l'anno accademico successivo. In quel caso, lo studente che sosterrà la prova finale nell'ultima sessione utile (marzo), allora dovrà aver sostenuto tutti gli esami entro la precedente sessione autunnale, altrimenti non potrà essere ammesso al biennio;

13.1. Adempimenti dello studente

Lo studente che intende sostenere un esame deve obbligatoriamente iscriversi all'appello relativo utilizzando l'area riservata studenti del sito web del Conservatorio www.boccherini.it. Lo studente che non risulterà iscritto non potrà sostenere il relativo esame.

13.2. Media ponderata e voto di laurea

Per gli studenti immatricolati dall'anno accademico 2018/2019 il voto di laurea si ottiene sommando la valutazione della prova finale alla media ponderata dei voti degli esami sostenuti durante il corso accademico di primo e secondo livello, riportata in centodecimi. L'eventuale lode può essere attribuita solo all'unanimità. La commissione può anche attribuire, con decisione unanime e motivata per scritto, la "menzione d'onore" per particolari meriti. La media ponderata si ottiene sommando il prodotto tra il voto di ciascun esame e i crediti (CFA) ad esso associati, diviso il totale dei crediti. Le lodi e le attività formative che prevedono solo un giudizio di idoneità, con i relativi CFA, non concorrono alla formazione della media ponderata. L'arrotondamento per eccesso è concesso, a discrezione della commissione, solo se la parte decimale è superiore a 5.

Per quanto riguarda il punteggio, la prova finale, sia essa di tipo A o B, viene dapprima valutata con un voto in trentesimi (comprendente anche la valutazione dell'elaborato scritto, nel caso di tipologia A); il voto in trentesimi viene poi rapportato a un punteggio da 0 a 7 secondo il seguente schema:

30 trentesimi = 7 punti

29 trentesimi = 6 punti

27 e 28 trentesimi = 5 punti

25 e 26 trentesimi = 4 punti

23 e 24 trentesimi = 3 punti

21 e 22 trentesimi = 2 punti

19 e 20 trentesimi = 1 punto

18 trentesimi = 0 punti

Il punteggio così ottenuto viene aggiunto alla media ponderata. L'eventuale lode è conferita all'unanimità.

Lucca, 5 settembre 2024

Il Direttore
M° Gianpaolo Mazzoli